

CVI.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 2 GIUGNO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla tassa di minuta vendita — Parlano il sotto-segretario di Stato per le finanze, i deputati di Sant'Onofrio, Curioni, Briganti-Bellini ed il relatore deputato Berio. — Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887 e 8 marzo 1888 e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido — Parlano i deputati Faldella, Galli, Armirotti, Berio e il relatore deputato Ellena.*

La seduta comincia alle 10.15 antimeridiane.

Fullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di venerdì, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla tassa di minuta vendita.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla tassa di minuta vendita delle bevande nei Comuni chiusi.

In seguito alla discussione che ha avuto luogo su questo disegno di legge nella seduta antimeridiana di venerdì, la Commissione, d'accordo col Governo, propone questa nuova formula dell'articolo unico:

“ I Comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio di consumo, che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita, possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando, anche oltre il limite consentito dall'articolo 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 allegato L, la ad-

dizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.

“ Tale aumento non potrà eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta alla approvazione del Governo. ”

Erano stati presentati diversi emendamenti sulla formula primitiva di quest'articolo. Il primo dall'onorevole Massabò...

Berio, relatore. L'emendamento dell'onorevole Massabò rimane compreso nella prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione.

Presidente. Dunque non ha ragione di essere.

L'onorevole Salaris aveva presentato un altro emendamento.

Salaris. Acconsento nella nuova formula della Commissione.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio, che aveva presentato un emendamento, si è iscritto sul nuovo articolo. Ha facoltà di parlare.

Di Sant'Onofrio. Dirò pochissimo parole per giustificare il mio emendamento contro il quale l'al-

tro giorno si sono scagliati molti cratori ed in ispecie l'onorevole Massabò e l'onorevole Berio.

L'onorevole Massabò ha detto che il mio emendamento era contrario al grande principio dell'autonomia dei Comuni. Io gli devo osservare che l'autonomia dei Comuni è stabilita come principio generale, ma che vi sono leggi le quali contengono questa autonomia impedendo soprattutto ai Comuni di impigliarsi in ispese eccessive od in liti pericolose. Il mio emendamento dunque non ferisce in nessun modo l'autonomia, ma tende appunto a vietare ai Comuni di fare litigi ed atti contrari alla buona amministrazione; esso conferma quindi un principio generale adottato nelle nostre leggi amministrative.

L'onorevole Massabò ha poi detto: io non mi do pensiero degli appaltatori ma dei Comuni. Veramente quest'argomento mi pare strano; perchè noi siamo qui non per fare delle leggi nell'interesse dei Comuni o degli appaltatori, ma per fare leggi buone nell'interesse di tutti i cittadini senza distinzione alcuna.

Ora passo al mio amico l'onorevole Berio. L'onorevole Berio, cogliendo un dubbio che io avevo espresso in principio del mio discorso, cioè a dire che era molto incerto che questa legge giovasse ai non abbienti e non piuttosto agli osti, è montato sopra il suo cavallo da guerra, ha sfoderato la spada della sua eloquenza e si è scagliato contro di me con tutta la sua energia. Ma io debbo confessare che i suoi argomenti non mi hanno punto persuaso, anzi mi hanno in certo modo confermato in quella persuasione che avevo espressa soltanto in forma dubitativa.

Io non credo che questa legge sia veramente utile ai non abbienti, e credo che essa giovi piuttosto agli esercenti.

L'onorevole Berio diceva: guardate che grande disuguaglianza esiste; nei Comuni dove c'è il dazio di minuta vendita i non abbienti debbono pagare un dazio che negli altri Comuni non si paga. Ma questa disuguaglianza, onorevole Berio, esiste soltanto nei Comuni chiusi? Voi l'avete molto maggiore nei Comuni aperti.

In questi voi avete il dazio di consumo che si paga esclusivamente dagli esercenti; su questi grava il dazio di consumo; e siccome nei Comuni aperti, o meglio rurali, ogni proprietario ha le sue provviste, principalmente di vino, è sempre il povero, il contadino, l'operaio, che paga il dazio consumo in proporzioni maggiori che non nel Comune chiuso dove c'è il dazio di minuta vendita.

Egli ha detto che v'è una grande disuguaglianza di trattamento, che la minuta vendita

pesa solamente sulle classi non abbienti; io non credo che questo sia esatto, onorevole Berio.

Nei Comuni chiusi vi ha una quantità di gente che non sono nullatenenti e pagano il dazio di minuta vendita: tutti gli impiegati, i militari, tutti quelli che vivono negli alberghi, tutti quelli che non posseggono fondi, che non hanno vigneti, coloro che vivono di rendita, pagano tutti il dazio di minuta vendita. Anzi, io credo che il dazio di minuta vendita dovrebbe giovare alle classi non abbienti, nel senso di indurle a costituirsi in Società cooperative; le quali, come ben m'insegna l'onorevole Berio, non pagano nessun dazio di minuta vendita.

Tutta la legge sul dazio di consumo è contraria alla uguaglianza. Se voi veramente volete fare una cosa utile, dovrete sopprimere questa gabella, come si è fatto in molti paesi; come si è fatto, per esempio, nell'Inghilterra, nel Belgio, e via dicendo; ma poichè c'è questa imposta, le disuguaglianze sono necessarie, e non potrete in nessuna guisa toglierle.

Voi dite: abolendo il dazio di minuta vendita, noi veniamo a moralizzare le classi non abbienti, e principalmente la classe degli operai. E l'onorevole Pellegrini è venuto a parlarci di *turbe sudanti* che vengono

« Dagli atri muscosi, dai fori cadenti,
Dai boschi, dalle arse fucine stridenti,
Dai solchi bagnati di servo sudor »

e che arrivano poi, la sera, e domandano per tutto compenso morale un bicchier di vino, un *cicchetto* di acquavite.

Ma credete proprio, con questo, di moralizzare l'operaio? Io credo che lo demoralizzate. C'è infatti (parlo, naturalmente, in generale) una quantità di operai che consumano tutto il guadagno della settimana nelle osterie e lasciano morir di fame la famiglia. Voi, con questa legge, intendete di moralizzare l'operaio con la taverna e per la taverna, con l'alcoolismo; noi abbiamo un ideale più alto: vogliamo moralizzare, redimere le classi operaie; ma non per questa via.

Dunque questa legge non è una legge che giovi esclusivamente o principalmente alle classi non abbienti; essa giova, come ho detto prima, principalmente agli esercenti; e lo prova il fatto che avete respinto e volete respingere l'emendamento Curioni, il quale in altra occasione era stato approvato qui, a grande maggioranza. Nè vale quello che dice l'onorevole Berio, che, cioè, codesto emendamento è stato una volta approvato, ma poi, un'altra volta, rigettato.

Ma, se si dovesse accettare simile concetto, si potrebbe dire che la legge che egli propone è stata respinta più volte, nè per questo...

Berio, relatore. È stata approvata.

Di Sant'Onofrio. Una volta è stata approvata; un'altra volta è stata respinta; insomma ha avuto varie vicende; ma lasciamo andare tutto questo.

Io ho parlato unicamente per giustificarmi dalle accuse fattemi dall'onorevole Berio. Ho dichiarato in principio del mio discorso di venerdì che accettavo il disegno di legge, e lo accettavo perchè lascia facoltativa ai Comuni l'abolizione del dazio di minuta vendita; ma non posso accettare l'idea dell'onorevole Berio e di altri oratori, che questa legge sia fatta principalmente in favore delle classi non abbienti; io ritengo ch'essa sia fatta per gli osti e per gli esercenti; e lo provano le numerose petizioni, che sono quasi tutte di società di esercenti. Diciamo dunque francamente che la facciamo per costoro, e non diciamo che è una legge sociale. Non dite, come diceva l'onorevole Pellegrini, il quale esclamava: ma come, è la prima volta che viene qui una legge sociale e voi la respingete?

No; non è una legge sociale questa; da essa nessun vantaggio ricava la classe che tanto sta a cuore di tutti noi.

Altre due parole ed ho finito.

Il relatore, relativamente al mio emendamento, disse che la Camera ha ritenuto che i contratti in corso di esecuzione non possano risolversi per effetto delle disposizioni del Codice civile. E siamo perfettamente d'accordo. Ma l'onorevole Berio mi insegna che i principî generali possono essere anche modificati con legge speciale successiva. Ora una legge che lascia in balia dei Comuni di abolire quando vogliono il dazio di minuta vendita, modifica anche i principî generali.

Io non ne so niente; ma così mi pare; altrimenti perchè si farebbero delle leggi speciali?

L'onorevole Berio ha detto ancora che non v'era pericolo di deliberazioni affrettate per parte dei Comuni, perchè v'è l'autorità tutoria che provvede.

Ma, onorevole Berio, quanti Comuni, non ostante tutte le autorità tutorie, non si sono impigliati in liti gravissime? Quando mai le autorità tutorie hanno potuto impedire le liti che i Comuni volevano fare, o gli atti poco utili per l'amministrazione comunale?

Io ricordo che in un Comune, per certi attriti sorti fra alcuni capi del Comune e altre persone, il municipio voleva fare una lite; io lo sconsigliai, perchè si trattava di una lite assolutamente temeraria; ma i signori del municipio si ostinavano; e

quando io ne li rimproverava mi risposero: "Ma in fine dei conti, non siamo noi, è il Comune che paga." Purtroppo molte amministrazioni comunali si impigliano in liti disastrose proprio perchè gli amministratori non devono pagarle di tasca loro ma le riversano sopra cotesto ente collettivo ch'è si chiama Comune. La necessità di una disposizione precisa s'impone assolutamente. Poniamo, per esempio, il caso di un Comune che rifiuti l'appalto e nel quale la riscossione del dazio di consumo venga quindi esercitata dallo Stato. Se in questo Comune v'è anche il dazio di minuta vendita può avvenire che nel corso del contratto il Comune dica: io non voglio più saperne del dazio di minuta vendita; la legge mi dà il diritto di abolirlo! Che cosa farà lo Stato se ha appaltato la riscossione del dazio, come generalmente avviene? Si troverà in imbarazzi ed in non lievi difficoltà. Il mio emendamento dunque, come vedete, non ha niente di men che favorevole al disegno di legge della Commissione, che io anzi accettavo tanto più nella nuova formola concordata fra il Governo e la Commissione che io in verità riconosco esser migliore della precedente.

Io vorrei unicamente che, se Commissione e Governo lo credono opportuno, perchè naturalmente io non passo da solo oppormi alla loro forza poderosissima e mettere a repentaglio la mia proposta, vorrei che Commissione e Governo esaminassero le cose da un punto di vista obiettivo e venissero ad un temperamento che togliesse tutti i dubbi e gl'inconvenienti ai quali ho accennato. Non ho altro da dire! (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. L'onorevole relatore, nella sua elaborata relazione a stampa e nei discorsi di venerdì scorso, ha con tanta diligenza mietuto il campo che nulla o ben poco resta a spigolare. L'onorevole relatore e gli onorevoli colleghi che hanno preso parte alla discussione, hanno messo in chiara luce i concetti ed i limiti, il fine modesto e le ragioni di questa proposta di legge. Della quale, pare a me giovi avvertirlo bene, non è da esagerarsi la portata, come forse fu fatto da qualche oppositore, almeno in addietro.

Osservata nei suoi veri, nei suoi modesti confini, la proposta di legge in esame, non è che un tenue omaggio ai sani principî di libertà e di autonomia delle amministrazioni comunali. Essa non impone niente ai Comuni, non impone l'abolizione della tassa sulla minuta vendita, e nemmeno conferisce la facoltà di abolirla, poichè tale facoltà i

Comuni già l'hanno; solo aggiunge una facoltà di più, ossia agevola la cessazione, quando sia voluta o necessaria, della detta tassa o dazio sulla minuta vendita, autorizzando i Comuni a sostituire, come fu detto da altri, un succedaneo, affinché l'abolizione non segua con dissesto delle finanze comunali.

In altri termini, non si tratta che di permettere ai Comuni di sostituire, *quando lo vogliono o lo debbano*, ad un balzello, di cui è per lo meno dubbia la legalità e la giustizia, che è certo di difficile e costosa applicazione, per abbonamenti o per appalti, causa di sperequazioni e di molestie, di sostituire, ripeto, una maggiore addizionale alla tassa che già si esige all'entrata nella linea daziaria.

Posta in questi termini, che sono i veri, pare a me che la questione, come diceva, non sia di grande importanza; che però non sia senza pregi e senza vantaggi una proposta di legge la quale, ripeto, aumenta le facoltà accordate ai Comuni, ed agevola un migliore ordinamento del tributo del dazio di consumo.

La discussione di venerdì ha poi confortato di molto questa mia opinione, essendo stati tutti gli oratori unanimi nell'appoggiarla; dico unanimi, perchè anche l'onorevole Pellegrini non le fu contrario, anzi voleva qualche cosa di più, vale a dire l'abolizione obbligatoria, e l'onorevole Curioni, pur proponendo una aggiunta che esamineremo fra breve, ha incominciato il suo discorso col dire che la tassa di minuta vendita è una barbie, da medio ovo, da abolirsi.

La discussione però ha messo in luce che la formula della proposta di legge era difettosa, o almeno imperfetta.

L'onorevole Berio lo sapeva anche prima, ma per omaggio alle deliberazioni della Camera, che già non una ma tre volte avea approvato con quella formula la proposta, non si credette autorizzato a variarla.

Dopo la nuova ed ampia discussione fattasi qui, era dovere far tesoro delle osservazioni emerse. E l'onorevole Commissione ed il Ministero si studiarono d'accordo di rendere più chiaro ed esatto il disegno di legge, che oggi stiamo esaminando.

Io mi credo dispensato dal farne ora l'analisi, perchè gli onorevoli colleghi l'hanno sott'occhio, e credo che già avranno rilevato come, oltre il vantaggio di metter meglio in chiaro il vero concetto ed i confini della nuova disposizione, esso presenti pur quello di soddisfare tutti, o almeno quasi tutti, i desiderii espressi dagli onorevoli deputati che presero parte alla discussione, e spe-

cialmente dagli onorevoli Di Sant'Onofrio, Massabò, Cavalli, Salaris.

Gli onorevoli Massabò e Salaris avevano giustamente osservato che l'intervento governativo, così come ora espresso, sembrava eccessivo; e difatti poteva essere inteso in un senso, che sarebbe andato al di là del pensiero del proponente.

L'onorevole Di Sant'Onofrio avvertì che non era abbastanza chiaro quale fosse il nuovo limite consentito al Comune nell'addizionale del dazio consumo, per supplire alla mancanza del provento della tassa di minuta vendita. Ora, nella nuova formula, tale limite è nettamente e chiaramente espresso.

Fu poi anche osservato che non era dizione propria ed esatta quella di *sovrimposta* al dazio che si riscuote all'entrata *della cinta daziaria*. E perciò si è sostituita la formula più corretta *addizionale* al dazio all'entrata *nella linea daziaria*, che è la espressione propria, già usata dalla legge del dazio consumo, secondo la quale i Comuni chiusi ponno avere la linea daziaria delimitata da cinta o muri, o da fossati, o da fiume o lago, o dal mare.

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha poi obiettato venerdì, e ripetuto oggi, esservi pericolo che i Comuni si trovino impegnati in liti con gli appaltatori a causa dell'abolizione della tassa sulla minuta vendita; e, per ovviare a tale pericolo, egli ha proposto un'aggiunta formulata così:

“ Tale abolizione non potrà esser concessa durante il periodo d'appalto. ”

Questa aggiunta fu diligentemente esaminata dalla Commissione, la quale non credette di potere accettarla per varie ragioni, che io credo potrebbero persuadere anche l'onorevole proponente, che mi dispiace di non vedere nell'Aula.

Anzitutto l'aggiunta parve espressa in modo alquanto oscuro ed impreciso: vi si parla di abolizione *che non potrà esser concessa durante il periodo dell'appalto*, senza dir quale, e senza avvertire che l'abolizione può avvenire senza bisogno di una concessione.

Il far cessare la tassa sulla minuta vendita è già in facoltà del Comune. D'altra parte, non conviene e non si può prescrivere che la cessazione non possa mai essere deliberata durante il periodo d'appalto. Intanto, anche durante l'appalto, non c'è ragione perchè non si possa deliberare l'abolizione con effetto dalla tale epoca avvenire, ossia da quando l'appalto verrà a cessare. E poi, facciamo un caso pratico. Tutti gli appalti od abbonamenti del dazio consumo cessano con la

fine dell'anno corrente. I Comuni possono anche oggi deliberare, quando lo vogliano, la cessazione della tassa di minuta vendita a partire dal primo gennaio 1891. Se non lo fanno prima dell'appalto nuovo, o possono rinunciare all'abolizione, o possono anche deliberarla in seguito, dopo cominciato l'appalto; basterà che si mettano d'accordo coll'appaltatore. Fu osservato giustamente dall'onorevole Berio, che non c'è bisogno, che sarebbe un fuor d'opera, ricordare ai Comuni l'obbligo di mantenere i patti contrattuali.

Ma c'è pure un'altra osservazione, che mi pare possa rendere interamente soddisfatto l'onorevole Di Sant'Onofrio. Per tutelare da ogni pericolo i Comuni che non deliberassero per tempo di abolire la tassa a cominciare dal primo gennaio 1891, o prima dei nuovi appalti avvenire, basterà inscrivere nei nuovi capitolati un patto che assicuri la facoltà al Comune di far cessare la tassa di minuta vendita, senza che ciò possa dare diritto all'appaltatore di avanzare pretese per indennità.

Con quest'ultimo chiarimento, d'ordine amministrativo, mi pare che la questione resti totalmente eliminata.

In ogni modo, ripeto, trattasi di rapporti e d'interessi d'indole amministrativa, e già regolati dalla legge comune: sarebbe più che superfluo farne oggetto di una disposizione in questa legge speciale.

Non mi resta ora da esaminare che l'altra proposta d'aggiunta, fatta dall'onorevole Curioni.

L'onorevole Curioni vorrebbe espresso che i Comuni, oltre alla facoltà di sostituire alla tassa di minuta vendita, dato che più non vogliono valersene, un aumento addizionale al dazio di consumo governativo, avranno pure la facoltà di applicare la tassa di esercizio e rivendita " ed anche ristrettivamente ai rivenditori di vini e liquori. "

Questa aggiunta parve alla Commissione ed al Ministero superflua od inutile, ed anche poco conveniente.

La facoltà di applicare la tassa d'esercizio o rivendita, non c'è bisogno di scriverla in questa legge, perchè i Comuni già l'hanno. Anzi, non solamente ne hanno la facoltà, ma ne hanno l'obbligo: dico hanno l'obbligo (almeno quasi sempre) poichè non occorre io ricordi alla Camera come nessun Comune possa sorpassare il limite normale (quello del cento per cento) nella sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, senza avere prima applicato la tassa d'esercizio e rivendita.

Tale è la disposizione dell'articolo 15 della legge dell'11 agosto 1870 allegato O; disposizione che fu confermata nell'altra legge del 14 giugno 1874, coll'aggiunta di altri freni per limitare le eccedenze della sovrimposta, e che fu poi ribadita nell'articolo 52 della legge primo marzo 1886 pel riordinamento della imposta fondiaria.

Ora, la Camera sa quanto rari sieno i Comuni i quali non sorpassano il limite del cento per cento della sovrimposta; tanto che l'articolo testè ricordato della legge primo marzo 1886 ha dovuto consentire di allargare il limite fino alla media del triennio 1883 85; salve però sempre le prescrizioni imposte dalle leggi che ho poc'anzi ricordate.

Dunque, non solamente c'è la facoltà, ma c'è l'obbligo, per lo meno per la grande generalità dei casi, d'applicare la tassa d'esercizio e rivendita. I pochissimi Comuni (mosche bianche) che possono farne senza, devono trovarsi in condizioni così buone da non aver bisogno di alcuna nuova facoltà, e nemmeno di una nuova legge, per abolire, se lo vogliono, la tassa di minuta vendita.

Quanto poi all'ultima aggiunta Curioni " ed anche ristrettivamente agli esercizi dove si rivendono le bevande „ regge ancora la stessa osservazione della superfluità; poichè nella larga facoltà che era consentita già dall'antica legge comunale del 1865, ampliata poi coll'articolo primo della legge 11 agosto 1870 allegato O, è compresa l'applicazione di una tassa sia a tutti gli esercizi, sia ad una parte soltanto di essi: almeno così io credo. Dunque l'aggiunta è superflua. Ed è poi anche, al vedere della Commissione e del Ministero, meno conveniente: non solo perchè è un fuor d'opera, e perchè fu respinta già a gran maggioranza, l'anno scorso, dalla Camera; ma anche perchè non spetta a noi, qui, di dire ai Comuni quel che è più giusto facciano per una equa ripartizione dei loro tributi, però se si entrasse nel campo delle opinioni o dei consigli, parrebbe più ragionevole quello di applicare la tassa su tutti gli esercizi, di quello che sopra una classe soltanto.

Per tutte codeste ragioni, pare a me, come parve alla Commissione, che l'aggiunta dell'onorevole Curioni non possa essere accettata; ed io spero che lo stesso proponente non vorrà insistervi. Però prima di finire permettetemi, onorevoli colleghi, di aggiungere un altro argomento che, qualunque la discussione sia stata tanto ampia, non fu finora accennato.

L'articolo 147 della nuova legge comunale e

provinciale, definisce esattamente le facoltà che i Comuni hanno riguardo ai tributi, e dice:

“ Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

“ 1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili o sulle bevande NON COLPITE DA DAZI GOVERNATIVI, sui foraggi, sui commestibili... ”

“ 2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a prò dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali. ”

“ 3° istituire la tassa di esercizio o rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quelle sulle vetture... ecc. ”

Rileggendo questo articolo, io consideravo: già prima era dubbio che la tassa di minuta vendita fosse stata implicitamente abrogata, ed ancora più ne era incerto il limite (i giudicati non furono tali da escludere ogni dubbio, e basta ricordare le testimonianze più autorevoli, come il Sella, il Minghetti, il Magliani, e riguardo alla misura, anche il Consiglio di Stato). Orbene, oggi, di fronte all'articolo testè letto pare ben lecito non solo dubitare, ma credere, che il dazio di minuta vendita nei Comuni chiusi (sia sulle bevande, sia sulle carni) più non sussista legalmente. La disposizione, molto chiara e precisa, della nuova legge comunale e provinciale, pare a me tale da significare nettamente come i Comuni non abbiano la facoltà di istituire un dazio proprio sui generi colpiti da dazio consumo governativo (quindi, nè sulle bevande nè sulle carni), bensì abbiano invece la facoltà di imporre, pei detti generi, una *addizionale* o *sopratassa*, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali. Insomma, l'articolo 147 della legge comunale e provinciale, pare a me abbia già indicato quella strada, per la quale si sono messi l'onorevole Berio ed altri colleghi, nel formulare la loro proposta di legge.

Riassumo e conchiudo. C'è un complesso di ragioni, a parte le altre, di legalità e di giustizia, e soprattutto di convenienza amministrativa, che consigliano l'accettazione della legge proposta. Di essa è ora ben chiarito lo scopo: quello cioè, non di imporre, nè di permettere, bensì soltanto di facilitare ai *Comuni chiusi* la eliminazione o trasformazione, quando deliberare la vogliono o la debbano, di una tassa ormai troppo contrastata, come è quella della *minuta vendita*, tanto più censurabile poi se estesa alle carni. È per tale scopo che si darebbe facoltà ai Comuni chiusi di aumentare,

quando lo credano necessario od opportuno, l'addizionale al dazio sulle bevande all'entrata nella linea daziaria. L'addizionale però non potrebbe mai oltrepassare il massimo consentito già dalle leggi speciali (non mai più dell'80 per cento, complessivamente); anzi, dovrebbe sempre restringersi entro il più discreto limite corrispondente al provento mancante: il che vale a dire, ad una aliquota assai più tenue, dividendosi il provento netto attuale sulla più larga base della totalità dei consumi nel Comune, senza distinzione fra gli acquisti al di sopra o al di sotto di 25 litri.

Adunque, per le varie ragioni accennate, io confido che la Camera vorrà confermare il suffragio, che già con larga maggioranza accordava, lo scorso anno, alla proposta di legge dell'onorevole Berio ed altri colleghi, pur respingendo una aggiunta dell'onorevole Gianolio, eguale a quella ora riproposta dall'onorevole Curioni.

Anzi io confido che oggi, anche più volentieri vorrà la Camera accordare i suoi voti, essendosi aggiunti altri motivi nuovi: e perchè la nuova proposta, come ebbi l'onore di accennare poc'anzi, è più chiara e precisa; e perchè non si può disconoscere che va ogni giorno estendendosi un movimento, non so, se di repulsione o di condanna, contro codesta forma di tassa speciale detta della minuta vendita, la quale, è innegabile, ha in sè molti, per non dir tutti i difetti che rendono più invisibile un tributo: le difficoltà di applicazione, la spesa, le molestie, e soprattutto le sperequazioni.

Si dice sempre, che riescono quasi più gravose al contribuente le formalità fiscali di quel che sia il debito dell'imposta. E si dice anche sempre, che ancor più riescono incresciose e intollerabili le sproporzioni, le disuguaglianze di trattamento. Ora la tassa in esame, l'hanno ammesso tutti, oltre che può dar luogo a persecuzioni od angherie, è prolifica di ogni genere di sperequazioni: poichè aggrava la già troppa diversità di contributo che si lamenta, per parecchie città, fra la parte chiusa entro la linea daziaria e la parte aperta; produco disparità fra consumatore e consumatore, fra chi può e chi non può fare acquisti all'ingrosso; e di più, non è da dimenticarsi, porta pure necessariamente sperequazioni gravi tra esercente ed esercente, per le difficoltà ed i guai inevitabili negli abbonamenti e negli appalti.

Infine, io credo che la Camera volentieri confermerà il suo voto a questa leggina, anche per quell'altra ragione che ho accennato in principio: spesso si ode, da ogni parte, lamentare che men-

tre si è assai allargato il numero di coloro che alle amministrazioni locali prendono interesse, si sia invece, piuttosto che accresciuta, ristretta la libertà d'azione delle amministrazioni medesime; ebbene da ogni parte, io spero, sarà volentieri riconosciuto che in questa modesta legge si rende omaggio appunto a quei principii di autonomia che sono invocati da tutti.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Curioni, la prego di dichiarare se mantenga o no il suo emendamento.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Curioni. Mi permetta la Camera di fare una semplice dichiarazione.

Presidente. Parli, onorevole Curioni.

Curioni. Io voterò la legge ancorchè non venisse accolta l'aggiunta da me proposta, e che credo di dover mantenere ad onta delle benevole dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

Io considero questo disegno di legge di carattere assolutamente transitorio. È questa una legge la quale non deve toccare l'organismo delle leggi finanziarie dei Comuni fino a tanto che non venga una legge più provvida di quella, che non ha avuto i suffragi della Camera, sui tributi locali.

Si tratta, in buona sostanza, di autorizzare i Comuni i quali hanno applicato questa tassa, a poterla abolire, surrogandola con qualche altra che permetta loro di sopperire alle esigenze per le quali la tassa di minuta vendita era stata stabilita. Se non si trattasse di autorizzare i Comuni a fare questa surrogazione, la disposizione legislativa che stiamo discutendo non avrebbe ragione d'essere, perchè non vi è alcuna legge che obblighi i Comuni nè ad introdurre, nè, tanto meno, a conservare la tassa di minuta vendita.

Ma se questo è lo scopo della legge, cioè di autorizzare i Comuni i quali vogliono abolire questa tassa, da medio evo, o surrogarla con una tassa più razionale, e soprattutto con una tassa che non colpisca, come fa questa, il povero consumatore, ma che pesi proporzionalmente su tutti, io credo che si debba propriamente adottare il mio emendamento. Noi abbiamo alcuni Comuni nei quali è stabilita la tassa di minuta vendita, e che in pari tempo hanno spinto fino al massimo il dazio di entrata che percepiscono sulle bevande alcoliche e sul vino.

Ora io domando: potrà essere efficace la disposizione che si vuol sostituire dell'aumento che questi Comuni sono autorizzati a portare al dazio

di entrata delle bevande alcoliche e del vino? E data la possibilità di fare questo aumento, rponderà propriamente a beneficio di quelle classi povere che il disegno di legge dice di volere alleviare?

Sarà difficilissimo, onorevoli colleghi, che i Comuni i quali hanno già portato al cinquanta per cento il dazio d'entrata per il vino, possano ancora fare un aumento congruo per sopperire alla entrata che ritraggono dalla tassa di minuta vendita e che verrebbero a perdere. Vi sono Comuni che, per sopperire a questa perdita, dovrebbero portare l'aumento del dazio al cento per cento...

Berio, relatore. Non può essere.

Curioni. ... al cento per cento o quasi. E così il vino, in alcuni Comuni verrebbe a pagare all'entrata circa lire venti l'ettolitro.

Berio, relatore. Mai più.

Curioni. Dico circa venti lire, poichè se ora eol cinquanta per cento si pagano lire dieci ad ettolitro, portandolo al cento per cento o poco meno, si dovranno pagare almeno quindici lire.

Ora il vino del povero, nelle annate di abbondanza, che cosa costa all'ettolitro? Esso non costa più di venti lire in media.

E volete far pagare il vino del povero a trentacinque lire l'ettolitro, per sopperire alla tassa di minuta vendita, che volete sopprimere a favore del Governo?

Il vino del ricco, onorevoli colleghi, vale, in media, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta lire all'ettolitro; quindi un aumento di quindici lire all'ettolitro non è un aumento straordinario, non è un aumento proporzionale; epperò sarà sempre il povero quello che pagherà la tassa di minuta vendita, dando ai Comuni un solo modo di rivalersi della tassa medesima; perchè, è inutile illudersi, non vi sarà Comune, il quale, abolendo la tassa di minuta vendita, non sia costretto a ricorrere ad un succedaneo. Ora, il succedaneo a cui domandiamo noi di ricorrere qual è? È questo: di potere, laddove si abolisce la tassa di minuta vendita, autorizzare i Comuni a colpire gli attuali esercenti che la pagano, e l'hanno pagata sempre sotto qualunque nome e forma. Gli osti hanno sempre pagata una tassa, e non se ne sono mai lamentati; si sono lamentati semplicemente del modo di percezione di questa tassa, che ricorda il medio evo. Potrei citare varii esempi ma me ne dispenso.

Osservo però che gli esercenti di Torino hanno presentata una petizione al municipio di quella città non per domandare che si aumentasse il dazio del vino all'entrata, ma per domandare che, in

nogo e vece della tassa di minuta vendita, che gli affliggeva in modo barbaro, poichè autorizzava l'appaltatore giorno e notte ad introdursi nelle cantine a misurare il vino depositato nei loro fusti, per domandare che la tassa di minuta vendita fosse convertita in una tassa d'esercizio, dichiarandosi pronti a pagare, sotto forma di tassa d'esercizio, la stessa precisa somma che devono contribuire colla tassa di minuta vendita.

Ma dico il sotto-segretario di Stato: voi domandate quello che avete già. Non vi è nessuna legge che impedisca di applicare la tassa d'esercizio esclusivamente ad una data categoria d'esercenti.

Ma io rispondo all'onorevole sotto-segretario di Stato, se Ella è convinto di questa verità ci lasci scriverla in questa legge.

Ella purtroppo sa che questa verità non può essere che un dubbio, dubbio per lei, dubbio per me. Ora non poniamo i Comuni nella condizione che essi credano di aver surrogata la tassa di minuta vendita con quella di esercizio, applicandola soltanto a coloro che oggi la pagano, in modo che domani si trovino davanti ai magistrati a sentirsi dichiarare incostituzionale la deliberazione e magari il decreto ministeriale che l'abbia autorizzati a imporre la tassa di esercizio esclusivamente a una data categoria di persone. Ma soggiungeva l'onorevole sotto-segretario di Stato: badate, non potete parlare di ciò perchè già la legge vi autorizza ad applicare la tassa d'esercizio se volete sopraeccedere nell'imposta. Ma, onorevole sotto segretario di Stato, intendiamoci bene. Può darsi che vi siano Comuni i quali oggi non sopraeccedano quest'imposta, ma che domani si trovino costretti a doverla sopraeccedere, appunto perchè non trovano più margine da un lato per aumentare il del dazio di entrata e dall'altro per applicare la tassa agli esercenti. Ed è appunto per quest'ordine di considerazioni, non per violare la legge, ma per mettere i Comuni in condizione di non violarla, che ho fatta la mia proposta.

E infine mi permettano la Commissione ed il Governo che io faccia un'osservazione al nuovo testo dell'articolo unico. Ho detto che lo scopo della legge per me (e mi pare che le ultime dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato lo confermino) è puramente transitorio. Autorizzare i Comuni là dove esiste la tassa di minuta vendita, ad abolirla con un determinato surrogato, che sarà quello voluto dalla Commissione e dal Ministero o quello da me voluto, tale è lo scopo della legge. E a questo scopo accennava

esattamente, secondo me, il primo testo della legge dicendo:

“ I Comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio consumo, che volessero abolire il dazio di minuta vendita, potranno essere autorizzati dal Governo del Re ad aumentare la sovrimposta che hanno diritto di esigere sulle bevande all'entrata della cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio abolito. „

Dunque i soli Comuni, dove esiste la tassa di minuta vendita e che la vogliono abolire, sono autorizzati al surrogato dell'aumento.

Ma secondo il testo attuale della proposta di legge si disorganizza completamente il sistema dei tributi locali perchè non sono più soltanto i Comuni che vogliono abolire la tassa di minuta vendita che sono autorizzati a questo così grave fatto di sopraelevare il dazio di entrata all'estremo limite:

“ I Comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio di consumo (non più che vogliono abolire) ma che non vogliono valersi della tassa di minuta vendita... „

Badate un po' dove andiamo. La disposizione che i Comuni i quali non hanno mai stabilita questa tassa e quelli che l'hanno stabilita e la vogliono togliere, siano autorizzati ad aumentare il dazio di entrata oltre il limite legale, a me pare eccessiva e quindi ritengo che la Commissione farebbe opera savia (qualora essa non intenda esplicitamente dare alla legge una portata così larga) ripristinando il primo testo, cioè dando all'autorizzazione un carattere transitorio, un carattere specialissimo per quei Comuni speciali che si trovano in queste determinate condizioni e non per gli altri.

Non vi sarebbe motivo, infatti, per scompagnare interamente le ragioni della legge sul dazio consumo. Queste sono le considerazioni per le quali, sebbene pronto, lo ripeto, a votare favorevolmente alla legge quand'anche il mio emendamento sia cancellato, desidererei tuttavia che l'emendamento stesso fosse accolto e desidererei che fosse data qualche spiegazione segnatamente sopra questa parte del nuovo testo della legge presentato dalla Commissione d'accordo col Governo.

Presidente. Onorevole relatore, le do facoltà di parlare perchè voglia esprimere anche l'avviso della Commissione sopra l'emendamento dell'onorevole Curioni poichè egli ha dichiarato di mantenerlo.

Berio, relatore. Perfettamente. Darò una brevissima risposta alle obiezioni dell'onorevole Curioni e specialmente all'ultima, con la quale egli

lamentata una divergenza enorme tra l'articolo concordato fra Commissione e Governo, e l'articolo unico proposto nel disegno della Commissione stessa.

Ora mi permetta l'onorevole Curioni che io gli faccia osservare che non c'è divergenza di sorta, perchè nell'articolo della Commissione si diceva: *i Comuni che volessero abolire il dazio di minuta vendita*, in vista del diritto che tutti i Comuni chiusi hanno di applicare questo dazio, e si aggiungeva che quei Comuni i quali lo volessero abolire, cioè non esigerlo, avrebbero potuto aumentare la sovrainposta cui hanno diritto per legge. Quindi, come l'onorevole Curioni vede, la disposizione dell'articolo unico proposto dalla Commissione, e la disposizione dell'articolo ora concordato col Governo, sono perfettamente identiche. Sarebbe cosa molto grave il privare ora i Comuni chiusi d'un diritto d'imposta che loro compete, e a ciò si verrebbe se si concedesse la facoltà di eccedere la tassa addizionale soltanto a quei Comuni chiusi che ora esigono quella sulla minuta vendita. Gli altri Comuni dovrebbero, o imporre questa tassa per poi ricorrere alla facoltà di aumentare l'addizionale, e ciò sarebbe poco serio, oppure si troverebbero privi d'una entrata della quale possono abbisognare. Conseguenza di tutto ciò sarebbe che i 700 e più Comuni chiusi, che non sarebbero contemplati da questa legge, si troverebbero nella necessità di rinunciare al reddito della tassa di minuta vendita, o di esigere la tassa stessa, ma non potrebbero valersi della facoltà di aumentare l'addizionale, secondo questa legge, il che è assurdo.

L'onorevole Curioni, poi, insistette nel suo emendamento, dimostrando la opportunità della disposizione, da lui e dai suoi egregi colleghi proposta. Ma l'onorevole sotto-segretario di Stato ha già fatto osservare come l'emendamento Curioni consista nel chiedere una facoltà che i Comuni già hanno, piena ed intera, e quindi sia affatto inutile. Che cosa vuole l'emendamento Curioni? Che i Comuni possano applicare la tassa di esercizio e rivendita, esclusivamente agli esercenti e rivenditori di vino e bevande. Ora l'articolo 1° della legge 11 agosto 1870 (allegato O) che cosa dice? "Alle facoltà accordate ai Comuni, ecc. si aggiunge quella di imporre tasse speciali di esercizio e rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato." Non è detto, in questo articolo, che le tasse di esercizio e rivendita debbano essere applicate quale ad una, quale ad altra categoria di esercenti; è detto: *sopra tutti gli esercizi e le*

rivendite; conseguentemente, sopra quella parte che i Comuni vogliono scegliere.

Ma non compete alla Camera di fare ora una interpretazione autentica, come vorrebbe l'onorevole Curioni, del disposto dell'articolo 1° perchè ciò uscirebbe fuori dai limiti del disegno di legge, dovendo la interpretazione autentica d'una legge organica aver luogo soltanto quando i mezzi ordinari siansi dimostrati insufficienti od abbiano dato luogo a decisioni contrarie alla intenzione del legislatore.

Nella fattispecie ciò non si è verificato. Consenta infine l'onorevole Curioni di notare che Torino è l'unico Comune importante che non abbia imposta la tassa di esercizio e rivendite. Ora ciò fa l'elogio de' suoi amministratori, ma tale elogio non sarebbe più meritato quando essi volessero applicare detta tassa soltanto ad una categoria di esercenti, lasciandone liberi i professionisti, ecc.

Abuserei del tempo prezioso della Camera se ulteriormente volessi dilungarmi a ripetere le altre ragioni per cui la Commissione non crede di poter accettare l'emendamento dell'onorevole Curioni, perchè tutte, e molto bene, furono dette dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

Una sola risposta, quasi per fatto personale, a quanto sostenne in merito della legge l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Egli fa rimprovero alla Commissione (e questo rimprovero fu fatto più volte nel corso delle varie discussioni) che il disegno di legge non si occupi della disuguaglianza esistente a carico dei contribuenti poveri nei Comuni aperti.

È disperante che in dieci anni, dacchè si parla di questa legge, gli avversari di essa non abbiano voluto capire che la tassa di minuta vendita nei Comuni aperti è *tassa governativa*, è l'unico mezzo per esigere il dazio consumo governativo. Invece nei Comuni chiusi il dazio consumo governativo si riscuote all'entrata dei generi nella linea daziaria, e la tassa di minuta vendita è un *duplicato di una tassa puramente comunale*.

Noi siamo convinti che anche nei Comuni aperti l'imposta in questione sia molto ingiusta e spero quata. Ma la proposta di abolirla, equivarrebbe a proporre di privare il Governo del dazio consumo nei Comuni aperti.

Spero quindi che l'obiezione dell'onorevole Di Sant'Onofrio, già tante volte ripetuta non verrà più invocata a carico di questa legge, la quale finalmente potrà essere approvata. Debbo infine richiamare l'attenzione della Camera sulla modificazione fatta al titolo della legge, essendosi sopresse le parole *sulle bevande* e ciò perchè sia

libero ai Comuni di togliere anche la tassa di minuta vendita sopra altro genere di prima necessità che, in vero, quasi nessun Comune ha colpito. Questa facoltà non è legata a quella che riflette la minuta vendita del vino, sostituisce invece un'aggiunta della quale i Comuni si varranno se lo crederanno.

Voci. Ai voti! ai voti!

Berio. Ora io mi rivolgo all'onorevole ministro delle finanze, che fortunatamente vedo presente, perchè voglia accogliere una preghiera che gli faccio a nome della Commissione.

Se questo disegno di legge sarà approvato, lo sarà per la quarta volta.

È quindi indispensabile che venga presentato al Senato in tempo perchè quell'alto consesso possa sopra di esso deliberare.

Presidente. Onorevole Berio, Le osservo che trattandosi di una proposta parlamentare, è compito della Presidenza della Camera farne la trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Berio, relatore. Così essendo, rivolgo la mia preghiera al nostro onorevole presidente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Giovanni.

Lucchini Giovanni. Pregherei la Camera di voler portare la sua attenzione sopra una questione che, secondo me, ha una certa gravità. L'onorevole Curioni ha posta innanzi una eccezione di forma dicendo che la portata ultima del nuovo articolo concordato fra Commissione e Governo è assai diversa da quello che la legge domanda e da quello che stabilivasi nel testo primitivo. Ed a me pare che l'onorevole Curioni abbia ragione. Dirò di più che la risposta data dall'onorevole relatore al collega Curioni, o io m'inganno, o non incontro punto la eccezione messa innanzi da lui, il quale del fatto suo naturalmente è il giudice più autorevole. Cosa disse l'onorevole Curioni? Disse che secondo la nuova dizione, tutti i Comuni...

Berio, relatore... Chiusi!

Lucchini Giovanni. ... non soltanto quelli che già applicano la tassa di minuta vendita, ma anche gli altri, potrebbero usare della disposizione di questa legge. L'onorevole Berio consente che questa legge abbia una portata così larga o no? Se l'onorevole relatore mi toglie questo dubbio non ho nessuna difficoltà di consentire nella nuova formula della proposta di legge. Ciò che non vorrei si è che noi facessimo una legge che poi conducesse a conseguenze diverse da quelle che noi ci proponevamo di ottenere.

Berio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Berio, relatore. Rispondo all'onorevole Lucchini che l'onorevole Curioni vede una differenza fra l'articolo proposto e sostenuto sempre dalla Commissione, e quello concordato ora fra essa ed il Governo. Ora ho dichiarato che questa differenza non esiste, perchè se l'articolo primitivo parlava " di Comuni che volessero abolire " con questo intendeva di accennare appunto ai Comuni, che non volessero esigere quella tassa di minuta vendita alla quale hanno diritto. La parola *abolire* si intendeva come equipollente di *non volersi*. Secondo l'interpretazione che l'onorevole Lucchini dà all'articolo unico della Commissione, i Comuni chiusi che, come ho già notato, attualmente, non esigono la tassa sulla minuta vendita *verrebbero privati del diritto di esigerla*, e la Camera ciò assolutamente non vuole, e lo ha dimostrato con tre votazioni quando appunto le prime proposte di legge da noi presentata proponeva l'abolizione dell'imposta e quando tale abolizione, nella legge pei tributi locali, fu proposta dal Governo; oppure sarebbero privati della facoltà che si accorda a quei Comuni chiusi che oggi esigono la tassa, e ciò sarebbe ingiusto e non logico.

Appunto perchè l'erronea interpretazione della quale si tratta non sia possibile, venne modificato, d'accordo col Governo, l'articolo della Commissione, e proposto l'attuale.

Lucchini Giovanni. Siccome appunto fu tolta la parola " abolire " nella nuova dizione dell'articolo unico si viene a questa conseguenza: che un Comune il quale non ha tassa di minuta vendita ma intende di elevare le sue entrate potrà a suo beneplacito sorpassare anche il limite massimo della addizionale al dazio di consumo se così crede. Mi spiego. Potrebbe accadere che un Comune il quale non ha la tassa di minuta vendita approfittasse di questa legge per elevare, oltre il limite legale, la tassa di dazio consumo; basterà perciò che egli dichiarò trovarsi nella necessità di mettere la tassa di minuta vendita per poi richiedere l'autorizzazione di tramutarla invece, secondo le norme di questa legge, in un aumento al balzello daziario.

È chiaro?

Io domando se ciò possa essere ammesso.

Berio, relatore. Non c'è dubbio.

Lucchini Giovanni. Sta bene, soltanto mi pare enorme che invece di una legge per sopperire ai bisogni dei Comuni, i quali con l'abolizione della tassa di minuta vendita si troverebbero esposti a gravi danni nel loro bilancio, si faccia una

egge che autorizzi i Comuni ad aumentare altre imposte senza abolirne nessuna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, relatore. Io non ho altre osservazioni da opporre a quanto finisce di dire l'onorevole Lucchini, soltanto debbo ripetere alla Camera che se la disposizione di legge avesse avuto per scopo di privare oltre 700 Comuni chiusi del diritto di applicare la tassa di minuta vendita, avrebbe urtato con le precedenti vostre tre deliberazioni; noi desideravamo per iniziativa parlamentare abolirla in modo assoluto la tassa di minuta vendita, ma la Camera si è sollevata contro, e si dovette venire all'attuale temperamento fra la proposta di abolizione e le necessità finanziarie dei Comuni, alle quali la Camera non volle recar pregiudizio.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. È bene mettere in rilievo la modificazione che è avvenuta nell'intestazione della legge: la proposta di legge intitolavasi prima " disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita delle bevande nei Comuni chiusi, " ora invece la nuova intestazione sarebbe la seguente: " Disposizioni relative alla tassa sulla minuta vendita nei Comuni chiusi " cioè è soppressa la parola bevande.

Briganti Bellini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Briganti Bellini.

Briganti Bellini. Io vorrei conoscere dall'onorevole relatore se con quelle parole *mancato provento*, che sono nel primo comma dell'articolo testè concordato tra Governo e Commissione si intenda significare la mancanza di quel provento, che realmente si incassava dai Comuni con quella tassa oppure si vuole indicare la mancanza di tutto ciò che si sarebbe potuto incassare anche con altre tasse.

Berio, relatore. Rispondo all'onorevole Briganti Bellini che le parole dell'articolo sono: *mancante provento* e che esse significano la mancanza di quel provento, al quale per legge i Comuni avrebbero diritto.

Briganti Bellini. Va bene.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo unico concordato fra Commissione e Governo:

" I Comuni dichiarati chiusi per gli effetti del dazio di consumo, che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita, possono sopperire alla mancanza del relativo provento aumentando, anche oltre il limite consentito dall'articolo 11 della

legge 11 agosto 1870 n. 5784 allegato L, la addizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.

" Tale aumento non potrà eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; o la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta alla approvazione del Governo. "

L'onorevole Curioni propone questa aggiunta:

" Oppure ad applicare la tassa di esercizio e rivendita di cui nella legge 11 agosto 1870, allegato O, e regolamento 24 dicembre stesso anno, anche ristrettivamente ai soli esercenti rivendite al minuto di vino e bevande alcoliche o fermentate.

" Curioni, Di Sant'Onofrio, Ricci Vincenzo, Bobbio, Chiapusso, Gianolio, Demaria, Fagioli, Roux, Cavalieri, Badini. "

Coloro che sono d'avviso di approvare questa aggiunta sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Pongo a partito l'articolo.

(È approvato).

Si procederà oggi, al principio della seduta pomeridiana, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª) e 8 marzo 1888, n. 5259 (serie 3ª) e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª) e 8 marzo 1888, n. 5239 (serie 3ª) e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido.

Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 140-A).

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. La discussione generale è aperta; spetta di parlare all'onorevole Randaccio.

Randaccio. Dirò brevemente le ragioni per le quali sono contrario al presente disegno di legge.

Il sistema seguito negli ultimi due anni per il trattamento daziario del riso è noto alla Camera. Avvicinandosi la fine dell'esperimento biennale prescritto dalla legge, il Ministero, nell'agosto scorso, domandò alle Camere di commercio ed ai Comizi agrari del regno se convenisse di mantenere lo *statu quo*, oppure di modificarlo e come.

Si pronunziarono per il trattamento oggi in vigore e cioè per il mantenimento del dazio e per la facoltà della temporanea importazione le seguenti Camere di commercio: Torino, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Como, Padova, Treviso, Venezia, Udine, Vicenza, Genova, Carrara, Ferrara, Modena, Parma, in tutto 14 Camere di commercio; ed i seguenti Comizi agrari: VerCELLI, Cremona, Mantova, Milano, Associazione agricoltori lombardi, Bartolino, Cittadella, Dolo, Lendinara, Padova, Associazione agraria emiliana, Modena, Urbino, Avellino, ossia 14 Comizi agrari.

Si pronunziarono invece per l'abolizione dei dazi sul riso e conseguentemente per l'abolizione della facoltà della temporanea importazione le seguenti Camere di commercio: Alessandria, Rimini, Teramo, Siracusa, Girgenti, cioè cinque Camere di commercio; ed i Comizi agrari di Ivrea, Saluzzo, Gallarate, Conegliano, Chiavari, Sarzana, Reggio Emilia, Viterbo, Sassari, cioè 11 Comizi agrari.

In tutto si pronunziarono per lo *statu quo* o per l'abolizione del dazio sul riso greggio, 21 Camere di commercio e 25 Comizi agrari.

Si pronunziarono per il mantenimento dei dazi e per l'abolizione della temporanea importazione le Camere di commercio di Lodi, Rovigo, Verona, Bologna, Ravenna, Ancona, Arezzo, cioè sette Camere di commercio; ed i Comizi agrari di Torino, Abbiategrasso, Lodi, Mantova, Imola, Bologna, Mirandola, Jesi, cioè otto Comizi agrari.

Il Ministero deferì l'esame di queste proposte ad una Commissione, espressamente istituita, la quale si pronunziò in maggioranza per quel trattamento daziario del riso, che consta dal disegno di legge ministeriale.

Alla minoranza di quella Commissione appartenevamo l'onorevole Galli ed io.

Galli. Chiedo di parlare.

Randaccio. La proposta della Commissione, accolta dal Ministero, era l'assoluta esclusione del riso estero dal mercato italiano, esclusione a malapena larvata da temperamenti del tutto illusori.

La maggioranza della Commissione lo sapeva benissimo, ma il ministro non se ne avvide.

Infatti i coltivatori di riso nazionali si erano collegati per ottenere che più non fosse possibile l'introduzione in Italia di un solo sacco di riso estero, e ciò a fine di poter aumentare i prezzi del loro prodotto, che essi asserivano non essere più remuneratori.

Da ciò la lotta tra i coltivatori e i brillatori di riso nazionale, i quali importavano il riso birmano e giapponese, lo lavoravano e lo vendevano in Italia; poi esportavano il riso nazionale secondo quel sistema doganale di temporanea importazione, così bene spiegato nella pregevole relazione dell'onorevole Ellena.

I coltivatori nazionali di riso disconoscevano (strano a dirsi!) essi stessi i loro interessi, imperocchè l'importazione temporanea si traduceva in un vero premio di esportazione nazionale pagato dai consumatori italiani del riso estero e pagato, si noti bene, in proporzioni molto maggiori ai coltivatori nazionali che non ai brillatori.

Ma il Ministero diede causa vinta ai coltivatori presentando questo disegno di legge. Vero è che il Ministero credeva che la lavorazione del riso estero in Italia fosse ancora possibile mercè quel sistema, che è chiamato alla francese dell'*entrepôt* e che il dazio da lui proposto sul riso estero non fosse proibitivo.

Ma l'onorevole Ellena ha chiaramente dimostrato nella sua relazione che l'uno e l'altro concetto erano erronei. A proposito di questa condotta del Ministero io non posso a meno di far notare una cosa.

Le Camere di commercio di Venezia, Torino, Milano e Genova, le quali rappresentano pressochè interamente gl'interessi della produzione e della lavorazione del riso in Italia, anche dopo pubblicato il disegno di legge ministeriale riesaminarono la questione, e si pronunziarono nuovamente all'unanimità per il mantenimento dello *statu quo*.

Ora io dico che se dal parere delle primarie nostre Camere di commercio si fa questo conto, meglio sarebbe l'abolirle.

La vostra Commissione per l'esame dei trattati e delle tariffe studiò accuratamente il disegno di legge e lo modificò proponendo un sistema daziario per il riso con cui essa spera, a detta dell'onorevole relatore, di aver composto in modo equo i dissidii tra i risicoltori ed i brillatori. Vana speranza! Prima di tutto conviene smettere dal parlare di lotte fra coltiva-

tori e brillatori di riso: la vera lotta è tra i coltivatori ed i consumatori! (Si ride). Ora il dazio proposto dall'onorevole Commissione e dal Governo accettato sul riso estero è proibitivo o no?

La Commissione mostra di credere che non lo sia; io affermo e dimostro che lo è.

Ho qui un documento, che credo esattissimo, e del quale io, vista l'ora tarda, non leggerò che i riepiloghi, ma che domando il permesso di consegnare negli atti parlamentari, perchè trattandosi di una legge che deve andare in esperimento, è bene che questo documento rimanga in atti.

Voci. Legga! Legga!

Confronto fra il riso italiano qualità andante e quello birmano.

Prezzo del riso *andante*, a Verelli secondo il listino del 20 maggio.

Al sacco di kg. 110. L. 35
quindi per cento kg.
pari a. n 31.85 0/10

Il birmano ossia di qualità estera *andante* che costa 0/10 kg. L. 18 più spese di lavorazione e beneficio n 2.50
L. 20.50

Ricavandosi fra grana intera e grana spezzata grossa . kg. 70 a L. 23.85 0/10 L. 16.70
Risina n 15 n n 22. — 0/10 n 3.80
Pula n 9 n n 5.50 n 0.65
Pulone e calo n 6 n n — — n — —
L. 20.50

Prezzo del riso *andante*. L. 23.85
Dazio . . . n 8.80
Riso ragoon. n 32.65
n italiano. n 31.85

Differenza. L. 0.80 a danno del riso estero, già inferiore di qualità.

Confronto fra il giapponese quale qualità estera buona e quella buona nostrana come da listino 20 maggio.

Nostrano buono a lire
37.25 il sacco di kg. 110
pari per 0/10 kg. a L. 33.85

Il giapponese costa 9 scellini per crot inglese pari a L. 22.75 p. 0/10 kg.

Spese, lavorazione e beneficio n 2.50 n n
L. 25.25

Il giapponese rende:

Kg. 80 Riso intero a	L. 28.75	L. 23. —
n 8 Risina n	22. —	n 1.75
n 9 Pula n	5.50	n — 50
n 3 Calo e pulone n	— —	n — —
		<u>L. 25.25</u>

Costo del riso giapponese Lit. 28.75 0/10 kg.
n n dazio » 8.80 n n
Lit. 37.55
n n n nostrano L. 33.85

Lit. 3.70 Mag-

gior costo del giapponese pure inferiore al nostrano buono.

Che se si volesse tener conto, da un lato della odierna straordinaria elevatezza dei prezzi del riso italiano, dall'altro dell'oscillazione dei prezzi del riso sul mercato di Londra, e stabilire medie inferiori, queste non sarebbero mai tali da permettere ad un negoziante italiano di far venire dalle Indie un carico di riso, del valore, in media, di mezzo milione, su cui la perdita sarebbe sempre probabile ed il guadagno minimo nell'ipotesi più favorevole.

Il dazio è dunque proibitivo e l'immane effetto di esso sarà un forte aumento del prezzo dei risi nazionali a danno dei consumatori. Costo effetto ha già cominciato a manifestarsi, perchè il prezzo del riso nazionale, che pochi mesi or sono era di lire 28, oggi è di lire 35 al quintale: e parlo dell'infima qualità.

Così una sostanza alimentare di prima necessità, consumata in grandissima parte dalle classi povere, viene assolutamente esclusa dal mercato

italiano: l'industria della brillatura del riso destinato all'esportazione, la quale rappresenta il valere di più milioni e dà lavoro a molti operai, è rovinata affatto; lo Stato perde un milione all'anno per i dazi dell'introduzione del riso estero, per le tasse di ricchezza mobile e fondiaria, ed infine, per le tasse d'ancoraggio, che pagavano i grandi piroscafi che portavano il riso orientale.

Eppure l'onorevole Lucca non è contento di ciò! Egli chiamandosi minoranza della Commissione (delle minoranze nella Commissione ve ne sono due) ha proposto di elevare ancora il dazio, che la Commissione proponeva in 7.50, e di portarlo a 8 lire. Onorevole Lucca, Ella combatte contro i mulini a vento; è tanto proibitivo il dazio di lire 7.50, come è proibitivo il dazio di lire 8. Prova ne sia che io non ho nessuna difficoltà di accettare il suo emendamento.

A questo punto, per amore di logica, io dovrei proporre alla Camera di mantenere lo *statu quo* per il trattamento daziario del riso. Ma non lo farò per due motivi; primo perchè sono ormai troppo vecchio deputato per non sapere che male si da di cozzo nelle proposte del Governo, quando sono appoggiate da una autorevole Commissione, tanto più quando trattasi di questioni complicate e tecniche come la presente, la quale difficilmente potrebbe esser compresa dalla maggioranza dei deputati, se fossero presenti. L'altro motivo è questo che il male che produrrà questa legge non si vedrà per ora.

La stessa Commissione ha dichiarato questo:

“Tuttavia, siccome noi non presumiamo di aver vinte tutte le difficoltà dell'arduo problema e la storia del passato ci ammonisce, così non vi proponiamo quella che vi abbiamo indicato, con l'indole e con l'autorità di una soluzione definitiva.

“Anzi è intendimento nostro, che si dia luogo ad un'altra esperienza biennale ed a ciò è consacrato l'articolo 15.”

Questa è savia proposta la quale attuata, sarà suggello che sgannerà ogni uomo.

Solamente io credo che converrà estendere la durata dell'esperimento a due anni e mezzo invece di due, come propone la Commissione. È noto che per quest'anno è mancato interamente il raccolto del riso giapponese, per un terzo quello del riso indiano, risultando gli altri due terzi di pessima qualità. Dimodochè per questo anno il riso nazionale non aveva, anche senza questa legge, da temere concorrenza di sorta, e restava padrone del mercato. Sicchè l'esperimento saviamente proposto dalla Commissione non sarebbe per quest'anno possibile. Per l'anno suc-

cessivo, (tutti sanno che il raccolto del riso nazionale si fa in settembre e ottobre, e che il riso estero arriva in Italia nel mese di marzo) la durata dell'esperimento non sarebbe che di 10 mesi, ed è troppo breve.

Io confido che la Commissione e l'onorevole ministro accetteranno senza difficoltà questa proposta mia.

In ogni modo, se sotto l'impero di questa legge non entrerà più in Italia la benchè minima quantità di riso estero, sarà dimostrato all'evidenza che il dazio ora proposto è del tutto proibitivo.

Dall'altra parte i coltivatori del riso nazionale, i quali, sotto l'influenza dell'aumento dei prezzi, avranno allargata la loro coltivazione, non potendo mandare all'estero la più piccola quantità del loro prodotto, non potendo il riso italiano sostenere la concorrenza del riso orientale sui mercati stranieri, vedranno necessariamente ribassare il prezzo anche in paese, e si accorgeranno d'aver commesso un errore.

Con questa fiducia che un avvenire non remoto dimostrerà che questa legge è cattiva, io devo intanto dichiarare che voterò contro di essa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faldella.

Faldella. Dopo un discorso irto e denso di cifre, in una materia dichiarata dallo stesso onorevole preopinante quasi incomprensibile, come fosse velata d'una specie di sacerdotale Braminismo, corrispondente al riso indiano, (*Si ride*) permettetemi che io avendo avuta la sollecita ventura d'iscrivermi primo a favore del disegno ministeriale, porti qui una corrente di idee e di sentimenti per la verità popolare.

So che autorevoli colleghi avrebbero preferito si rispondesse all'oppositore con il silenzio; ma io ravvisando in questa discussione una parte della vitale questione agraria, stimo mio preciso dovere di riaccennarla e riaccenderla anche nella coercizione dei brevissimi termini imposti dalla singolarità di una seduta mattutina.

Ecco la questione nei suoi minimi termini.

L'agricoltura è la prima delle arti, delle industrie e delle produzioni nazionali; è massima parte dell'economia, della vita del paese. Urge difenderla, redimerla. Concorre a questa difesa, a questa redenzione la certa daziatura dei risi esotici fatta esente d'ogni frode. Gli è pei risi esotici coltivati da semi-schiavi, contenti del becchime, che eglino infilzano su stecchi, gli è pei risi esotici trasportati quasi a ufo coi bassi noli (perchè i premi alla nostra marina mercantile servono pure a castigare l'agricoltura paesana),

gli è poi risi esotici, che provenne l'eclissi della brillante e florida risicoltura italiana. Per avere uno spiraglio di luce, si votarono i dazi dei risi esteri; ma essi dazi vennero defraudati con la introduzione temporanea sancita dall'articolo 4 della legge del 1887. Si bandì una legittima crociata contro il *drawback* applicato slealmente. Per sicurtà si propose il regime del deposito doganale alla lavorazione dei risi esteri. Ora occorre invigilare, affinchè qualche nuova insidia non si asconda, *anguis in erba*, a rendere illusoria eziandio la sicurtà del deposito doganale.

E giova riconoscere, che a questo stadio si giunse mercè l'agitazione degli agricoltori, che dai loro gridi di dolore ripercossero una vibrazione di verità. Se fu così necessario e provvido l'apostolato agrario esercitato nei liberi Comizii, non sarà esso vieppiù doveroso e vieppiù provvido in questo Parlamento che è il Comizio dei Comizi popolari?

Io credo al cammino della verità espressa, sia idea, sia sentimento.

L'onorevole Randaccio mirò a colorire come impopolare la daziatura dei risi esteri, siccome quella, che affliggerebbe i consumatori, rincarando una derrata alimentare per la povera gente.

Lasciamo la contraddizione fra questa sua paura e la previsione sua ultima, che, proibiti i risi esteri, si riestenderà la risicoltura nostrana riproducendo un rinvio di prezzi.

Potrei notare per l'onorevole Randaccio che ad ogni modo il riso italiano, quale commestibile, riesce economico più di un terzo sul riso indiano, che il riso italiano valutato anche al rendimento della pentola operaia mette il conto di pagarlo 28 o 29 lire, piuttosto che pagar solo 20 quello forestiero.

Ma il nodo della questione popolare sta nel lavoro.

Quando sta bene il produttore, sta pur bene il consumatore. È il produttore che fa lavorare; e dal lavoro fondamentale dell'agricoltura, deriva pur tutta l'economia sociale il benessere degli operai del braccio, del capitale e della intelligenza.

Ogni organismo naturale, razionale di lavoro onesto, rettamente protetto irradia intorno a sé una agiatezza, una felicità remuneratrice.

Tale era la risicoltura italiana.

Quando essa fioriva in certe regioni, intorno ad una nuova aristocrazia agraria, aristocrazia del lavoro, raccoglievasi una democrazia pur contenta di lavoratori, ammiravasi anche fra i miasmi palustri una popolazione ben nutrita e più aitante di

certi montanini, cui l'aere puro poco vale contra le scarse e le abbiette vivande.

Lo armonio del lavoro e del benessere per tutte le classi sociali, per i proprietari, i conduttori e i braccianti, fra capitale e mano d'opera, sono esemplarmente intese dagli stessi risaiuoli.

Il grido più forte e più insistente perchè la tassa sul riso estero non sia più illusoria, è partito dagli stessi operai delle risaie, che vedono nella difesa di una nostra produzione un interesse eminentemente popolare, una difesa del lavoro nazionale.

Non temiate di favorire unicamente Nababbi, che più non ci sono nelle risaie nostrane; sono i poveri operai dei campi che domandano istantemente s'applichino dazii reali a tutela della patria agricoltura. È voce che parte dai sottili argini, che incorniciano gli umidi specchi delle risaie, è coro di lavoratori.

Ne sia prova la consociazione delle Cooperative dell'Agro Vercellese. Esse avanzate democraticamente si distinsero con la massima vivacità, nella agitazione promossa per assicurare la daziatura dei risi forestieri; esse, con bella ed esemplare armonia sociale, accumularono i loro voti a quelli dei proprietari e dei fittaiuoli.

Non temiate, ripeto, di fare una legge aristocratica, per i grassi campagnuoli, per i primarii abbienti. Se tutelerete efficacemente e sinceramente la risicoltura, che è senza dubbio parte dell'agricoltura italiana, farete opera essenzialmente democratica, conforme al proposito dichiarato ieri l'altro dal presidente del Consiglio: che si debba provvedere non solo agli operai delle città, ma eziandio a quelli più numerosi delle campagne.

È questo po' di santa verità ci tenevo a dirlo nella discussione generale, che deve riattaccare anche un disegno di particolarità tecniche ai sommi principii di ragione, augurandomi che nella discussione degli articoli altri oratori più di me competenti assicurino tale tecnicismo di congegni da togliere agli introduttori di risi esteri la possibilità di burlarsi lautamente dei nostri dazii.

Anzi stamane stavo quasi per arrendermi alle istanze seducenti degli amici, i quali temevano, che dalla mia intromissione letteraria nella discussione generale provenisse qualche sciagura a questo disegno tecnico; dico stavo per cedere e consacrarmi al silenzio, secondo la consuetudine mia preferita di osservare gli studii altrui ed ascoltare le vostre dotte e convinte orazioni per votare, al pari di voi, con illuminata coscienza... Ma mi risolsi a questo sacrificio di parlare

stamane, sacrificio per la responsabilità addossatami, sacrificio per la mia salute affievolita; mi risolsi a parlare essendomi ciò apparso come l'adempimento di un sacro dovere, allorchè, poco prima di entrare nell'Aula, ritirai dalla posta un documento trasmessomi con un biglietto dell'onorevole nostro collega Caldesi. Si è la domanda dei risicoltori di Ravenna, i quali dopo aver dichiarato che: " di fronte al bisogno degli operai ed allo scopo di mantenere la tranquillità nel paese, hanno volentieri, con grave loro sacrificio, aderito alla richiesta delle risaiuole per aumento di mercede " denunciano per via del prefetto al ministro di agricoltura e commercio " la grave crisi, che attraversa la risicoltura a cagione della spietata concorrenza fatta al prodotto nazionale da quello estero; ed instano perchè sia finalmente votata la legge intesa a proteggere una industria, che è nel nostro paese fonte di lavoro per tutti. "

Io, vercellese, non dovevo, non volevo lasciarmi sfuggire l'occasione di rendermi organo di una giusta petizione romagnuola; non volevo, non dovevo pretermettere l'occasione di mostrare anche colla comunione degli interessi economici la fratellanza patria che avvince i coltivatori del mio dolce piano Vercellese, e i coltivatori della forte terra di Romagna.

Ned io temo di aver prodotto il minimo danno all'agricoltura nazionale, facendo erompere, in questa discussione tecnica, la nota patriottica; tant'è che io credo persino al patriottismo del riso italiano. (*Si ride*) Sissignoril... Fra i più sicuri primati, che il Gioberti poteva assegnare all'Italia, eravi il primato economico nella produzione del riso. Se potessi usare di reminiscenze letterarie, vorrei citare un illustre concittadino ed antecessore dell'onorevole Fagioli, il marchese Spolverini, di Verona, che cantò con magnificenza di colori e sapori virgiliani *La coltivazione del riso*. Ed egli era non solo poeta didascalico, ma economista pratico, siccome quegli che fu nella sua città presidente delle Arti o vicario della Casa dei Mercanti; tanto che potrei allegare utilmente la sua autorità competente ed entusiastica del riso nazionale contra certe nostre odierne Camere di commercio ed arti fattesi avvocate del riso straniero. E noi, del Consiglio provinciale di Novara, abbiamo proprio demandata da un pezzo e replicatamente l'abolizione delle Camere di commercio ufficiali ed obbligatorie, onorevole Randaccio! Ed un mio vecchio memoriale su tale proposito ebbe persino l'onore della firma di Quintino Sella. E riguardo alla

Camera di commercio ed arti di Torino giova notare, che poco prima di dare il suo parere favorevole riguardo alla introduzione temporanea del riso estero per essere qui brillato, lo aveva dato sfavorevole riguardo alla importazione temporanea della carta bianca per essere qui stampata, notando che il *drawback* non deve essere privilegio a favore di pochi con danno degli altri, e che " una delle condizioni essenziali, perchè si possa concedere l'importazione temporanea, si è la certezza che tale beneficio non offenda gli interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali. "

Ora di fronte agli interessi della coltivazione e della lavorazione del riso italiano la brillatura del riso straniero in Italia assume l'aspetto di un interesse pubblico di minore importanza, anzi di un interesse privato rimpetto a un grande interesse pubblico.

I registri comparati delle imposte pagate dai proprietari e affittajuoli delle terre, dai brillatori interni e di quelle pagate dai pochi brillatori-rivieraschi che lavorano riso straniero, ne darebbero dimostrazione ampissima.

Un mio caro compagno di liceo, geometra ed agricoltore vercellese, scriveva al *Corriere del villaggio*:

" Il riso, invano sconsigliato dagli igienisti, va facendosi alimento vie più appetitoso nel mondo civile, e fortunatamente il nostro gode, dovunque è noto, altissimo credito, tanto che primeggia come l'avana tra i tabacchi, come il moka tra i caffè e via via. Per tacere di altri argomenti, di tale primato sono sicura prova, la importazione tentata dagli inglesi delle nostre sementi nell'India stessa, dove la Dio mercè traligiano; la difficoltà di collocare sui mercati esteri, non dico dei nostri, altro riso che non si spacci ed abbia il battesimo d'italiano, e la preferenza, che gli danno i turchi, forse i più competenti degli stranieri, i quali lo commettono ed esigono ad uno stadio di lavorazione, che non soffre la miscela col rangone. Tali essendo le condizioni del mercato mondiale rispetto a noi, ne consegue naturalmente che il nostro riso ha primieramente bisogno di una esistenza separata, di una vita autonoma. "

L'autonomia del riso italiano venne gravemente minacciata e ridotta a mal partito dai brillatori di riso estero, che nell'elenco dei contribuenti di ricchezza mobile figurano negozianti di riso e meglio si direbbero monopolizzatori di riso. Fu il loro monopolio che quasi rovinò il riso italiano. Se essi si contentassero di intro-

durre gratuitamente il riso estero greggio e riesportarlo lavorato, niun danno ne vorrebbe alla nostra economia agraria; perchè tanto si porrebbe quanto si leverebbe. Ma questa operazione delle sistole e della diastole nella fisiologia doganale avveniva perniciosamente per noi. Per così dire si inoculava nei nostri mercati il riso venoso straniero, e se ne suggeriva il riso arterioso italiano. Ed indarno si pretendeva far comparire come premio di esportazione l'agevolezza di mandar fuori il riso italiano, valendosi della bolletta di transito, e recuperandosi il dazio, per cui si era introdotto il riso straniero. Che premio di esportazione per noi! esclamavano i risicoltori italiani. Dite piuttosto premio d'importazione per voi.

Anzitutto voi, divenuti signori assoluti del mercato, aspettate a comperare il nostro riso dopo che ne avete a vostro libito rinvilito il prezzo gettando sul mercato i vostri immensi depositi. E poi mandate fuori il nostro riso con miscele e con nome straniero, onde compromettete, e per poco non roviniate il buon nome del riso italiano, il buon nome che ha pure un grande valore nel commercio.

Perciò i nostri risicoltori stanno soprappensiero che qualche nuova cavalletta non venga fatta al dazio dei risi esotici. Evitiamo pertanto qualche nuovo scherzo mostruoso, davanti a cui, come davanti al mostro oraziano, dobbiamo malinconicamente esclamare:

... Spectatum admissi risum teneatis, amici?

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

Galli. Una semplice dichiarazione. Siccome ho avuto l'onore di far parte della Commissione, le deliberazioni della quale servirono di norma per questo disegno di legge, così mi preme dichiarare che, a mia opinione, potevasi trovar un giusto termine il quale soddisfacesse le legittime domande dei risicoltori e quelle non meno legittime degli stabilimenti industriali.

Credo che si sia risolta soltanto una parte della questione; vale a dire, si sia badato unicamente ai risicoltori, senza mettere i loro interessi in armonia con quelli degli stabilimenti industriali.

Leggo qui un emendamento presentato dall'onorevole Lucca; il quale vorrebbe che, sul riso semigreggio, si portasse la tassa a lire ottanta la tonnellata.

Mi preme su ciò di dichiarare che, a mio avviso, adottato il sistema dell'*entrepôt*, anche la tassa di

7.50 proposta dall'onorevole Ellena, relatore della Commissione, sarebbe tale, da non permettere utile lavoro agli stabilimenti nostri. Credo quindi che la tassa di 8 lire sia precisamente una sevizza, una nuova ferita su un corpo morto.

Non dico niente su ciò che ha rilevato, col cuore, l'onorevole Faldella, a cui mi associo interamente, nelle buone intenzioni. Permetta però gli osservi che non ha esaminato la questione da un punto di vista pratico e completo.

Se si potesse tornare alla questione di due anni fa si vedrebbe questo: che vennero allora propugnati dai sostenitori attuali di un regime opposto, dei coefficienti di resa, che, in rappresentanza della Camera di commercio di Venezia, io dovetti combattere. E sono precisamente i coefficienti proposti dalla Camera di commercio di Venezia, ed allora combattuti, che oggi si trovano giusti da coloro che mi avversavano. (*Oh!*) Precisamente... (*Interruzioni dell'onorevole Armirotti*).

Dice bene l'onorevole Armirotti: non si è studiata la questione.

Ciò dimostra che in questo argomento del dazio sui risi si è agito con passione la prima volta, e si agisce per passione anche questa volta.

Si faccia pure un altro esperimento: io sono convinto che fatto l'esperimento, saranno gli stessi produttori — mal consigliati oggi, non persuasi (secondo il mio credere) esponendo quelle ragioni che erano necessarie per ridurli a miglior proposito, saranno gli stessi produttori del riso i quali domanderanno il regime che oggi si combatte.

E quando saremo a questo, avremo avuto un altro danno; il danno frequente purtroppo in Italia, per cui si guarda al momento presente, e si fa poco col pensiero all'avvenire.

Pensando solo al momento presente, si è eseguito un esperimento, di due anni, e si dimentica che c'è stato un anno di carestia grande.

Adesso si vuole cambiare sistema!

Con le solite statistiche, con le solite medie inesatte, non si bada intanto che una industria qualunque, una coltivazione qualsiasi, messa sotto un regime il quale cambia ogni giorno non potrà mai fiorire.

Voi volete che i capitalisti concorrano col loro denaro e gli industriali con la loro opera?

Ma qualunque regime, quando è stabile può dar buoni frutti; quando invece è instabile e incerto; quando deve dipendere dal capriccio della giornata ed anche da una questione elettorale, allora, signori miei, è inutile parlare di difesa del

lavoro nazionale, è inutile augurarci la ricchezza del nostro paese.

Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole Fagioli ha facoltà di parlare.

Fagioli. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Calvi.

Calvi. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Cavallini?

Cavallini. Rinunzio.

Presidente. L'onorevole Facheris?

(Non è presente).

L'onorevole Casati?

(Non è presente).

L'onorevole Rinaldi?

(Non è presente).

L'onorevole Tondi?

(Non è presente).

L'onorevole Cremonesi?

Cremonesi. Rinunzio a parlare.

Presidente. Non rimangono adunque che gli onorevoli Armirotti e Berio i quali debbono fare delle dichiarazioni. Onorevole Armirotti, ha facoltà di parlare.

Armirotti. Non occuperò il tempo della Camera che per cinque minuti dovendo solo fare una dichiarazione.

Ho studiato un po' le diverse ragioni che hanno indotto il Governo a proporre questa modificazione di tariffa ed ho anche studiate le ragioni e le obiezioni che venivano dai risicoltori e dagli industriali. Ebbene non ho potuto farmi un concetto chiaro della questione e per conseguenza non entro nel merito. Dico però che è senza dubbio un principio da riprovarsi quello di incoraggiare oggi mediante modificazioni di tariffe, delle industrie che domani poi si uccidono in mille modi. In questi casi gli incoraggiamenti sono non solo inutili ma anche dannosi. Ed in Italia non è certo il primo questo esempio di riguardi usati alle industrie; ora è toccato alla risicoltura. Nel breve tempo da che mi trovo alla Camera, ho visto parecchie volte incoraggiare una industria con un vantaggio di tariffa, per ucciderla poi ancora bambina con ogni sorta di tasse. Rammento ciò che è avvenuto per l'industria della fecola a Milano dopo pochi anni che era cominciato il suo sviluppo; ricordo i molti stabilimenti del Piemonte, della Lombardia e di Liguria, per la estrazione dell'olio dai semi, che prima si importava in quantità grandissima dal-

l'estero. Ebbene quegli stabilimenti impiantati con tanti sacrifici, il giorno in cui forse potevano sostenere la concorrenza di Marsiglia e di altre città dell'estero, si videro minacciati di tanto aumento di tariffe, da rimanerne schiacciati. Ho vedute e vedo continuamente anche le industrie della filatura e tessitura minacciare periodicamente di chiudere gli stabilimenti perchè continuamente si aumentano le imposte e si creano difficoltà d'ogni sorta. Ora la industria non piccola della filatura dei *risi*, è posta in condizioni tali da non poter più reggere, per il proposto dazio proibitivo.

E questa non si dica che è la solita minaccia, ma è purtroppo un fatto compiuto, poichè alcuni dei nostri pilatori hanno chiusi i loro stabilimenti.

Voci. No, no!

Armirotti. Io non faccio di questi fatti una colpa solo al Governo, ma dico: tutti questi mutamenti fanno, e ben a ragione, dubitare agli industriali soprattutto ed alle popolazioni in genere, che non si studino con molta serietà le leggi che si propongono. Per conseguenza io, che certo sono favorevole a tutti i miglioramenti che si possono accordare e ai pilatori ed ai risicoltori, come a tutte le industrie nostrane in genere, compresa la agricola che, come disse bene l'onorevole amico Faldella, è la vita delle popolazioni dei nostri campi, mi unisco ai suoi voti perchè ad essa si provveda. Ma dico, e lo dico anche come lavoratore, che chi impiega la propria abilità ed i propri capitali, in una data industria, dovrebbe non solo ricevere degli incoraggiamenti serii, ma avere anche la sicurezza che all'industria sua non verrà dato da un giorno all'altro un grave colpo con le modificazioni di tariffe!

Non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. Non parlerò più di un minuto: mi unisco a tutte le considerazioni svolte dall'onorevole Randaccio, e faccio di più osservare alla onorevole Commissione ed alla Camera che, se è vero che trattandosi di disposizioni che si vogliono adottare come esperimento, quando esse fossero poi riconosciute dannose per il nostro paese potranno revocarsi, e il danno potrà essere eliminato; vi sarà però sempre una parte di danno che, se il dazio proposto è, come dimostrò l'onorevole Randaccio, proibitivo, non potrete punto eliminare.

Stamani ricevetti il bollettino commerciale della Repubblica Argentina, dal quale appare che l'Ita-

lia ha importato nel mese di aprile in Buenos Ayres una quantità di riso maggiore di quella che nella relazione è detto essersi esportato da tutta l'Italia negli ultimi sei mesi, perchè nel mese di aprile in Buenos Ayres ne vennero introdotti circa 5500 quintali.

Ellena, relatore. La relazione va fino al 31 marzo, non parla di aprile.

Berio. Il mercato italiano ha quasi il privilegio, per quanto concerne il riso, dell'approvvigionamento.

Ellena, relatore. Se Ella parla del mese di aprile non ci intendiamo più, perchè la relazione va fino al 31 marzo.

Berio. Mi permetta, egregio relatore, io ho citato il mese di aprile, ma vi può essere la differenza di 200 o 300 quintali, in più o in meno, sugli altri mesi, perchè, come dissi, il mercato del Plata è provvisto, per la maggior parte, dall'Italia.

Ora se voi, con disposizioni di tariffa, aumentate in Italia il prezzo del riso, in modo che non se ne possa più esportare, badate bene che il mercato del Plata, che assorbe più che 60 mila quintali di riso all'anno, vi sarà preso.

Io non posso affermare che la conseguenza della tariffa proposta sia di proibire la importazione del riso estero in Italia, ma i calcoli esposti dall'onorevole Randaccio dimostrano che il dazio è proibitivo, e la conseguenza chiara di esso sarebbe di rendere impossibile all'Italia qualsiasi esportazione. Pensateci in tempo a questo pericolo.

Presidente. Se si intende di chiudere la discussione...

Ellena, relatore. Io parlerei molto volentieri, ma debbo parlare almeno per un quarto d'ora.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ellena, relatore. Non fui mai più che in questa occasione sicuro di difendere una causa giusta, e di promuovere provvedimenti opportuni. Mi assicurano, da un lato gli studi minuti fatti dai miei colleghi competentissimi della Commissione, che è incaricata di esaminare il disegno di legge; mi assicura altresì la molte volte invano desiderata occasione, di essere interamente d'accordo con i concetti dell'onorevole ministro delle finanze. E qui naturalmente parlo per conto mio personale, non in nome della Commissione.

Mi parrebbe strano e mi addolorerebbe che in questa contingenza, nella quale, mercè comuni studi e reciproche concessioni, abbiamo creduto l'onorevole ministro delle finanze ed io, che le nostre proposte componessero equamente le varie

opinioni intorno a un difficile tema, egli ed io ci fossimo sbagliati.

Ma mi rassicurano soprattutto le correnti di opposizione, che vengono dall'una e dall'altra parte.

L'onorevole Randaccio, con dotta parola, ripigliando gli argomenti, già fatti valere, se non con buon risultato, certo con l'ammirazione dei colleghi in seno della Commissione, per salvare una industria che merita tutta la nostra sollecitudine, l'onorevole Randaccio diceva esser vana la speranza che i temperamenti introdotti dalla Commissione nel disegno di legge possano salvare l'industria della brillatura.

Intendiamoci bene: l'industria della brillatura è di due sorta nel nostro paese. La parte più importante, quella che rappresenta, se non altro, il maggior numero di persone, di opifici, di interessi, la parte più importante, non ha gran cosa da vedere con questo progetto di legge; perchè attende, come è naturale, alla lavorazione dei risi indigeni. Queste fabbriche sono interamente, o in grandissima parte, fuori di questione. Si può dire che, quando il progetto intende a favorire la risicoltura nazionale, ne debbano approfittare anche gli opifici industriali, che attendono a perfezionare il prodotto delle nostre terre. Restano opifici importantissimi, in nome dei quali ha parlato l'onorevole Randaccio, e, se non erro, anche l'onorevole Galli sono precipuamente quelli di Genova, e di Venezia che lavorano risi esotici.

Come ci siamo trovati di fronte a tali opifici? Il ministro aveva creduto di accettare integralmente il progetto formulato da una Commissione molto autorevole. Esaminiamo questo progetto nelle sue linee principali. Esso comincia dal disciplinare l'importazione temporanea che era stata regolata dal decreto del 1887, o dalla giurisprudenza amministrativa formata intorno ad esso. Presentemente non si domanda l'identità del riso esportato, e la dogana è paga che si esportino, secondo i coefficienti stabiliti dal decreto del 4 agosto 1887, risi esteri o nazionali, purchè siano lavorati nel nostro paese. Alle conseguenze della non domandata identità si aggiungevano le conseguenze molto più gravi e più indiscutibili dei coefficienti, fissati con quel decreto, i quali, sebbene studiati con diligenza dall'ufficio tecnico di finanza, non erano esatti; e qui sono d'accordo risicoltori e brillatori e quelli che, come me, non sono nè l'una nè l'altra cosa.

Ora il disegno di legge studiato da noi tendeva, in primo luogo, a sottoporre la brillatura del riso forestiero importato temporaneamente alla sorveglianza dell'amministrazione doganale. Intorno a questo soggetto si può dire che non vi sia stato

dissenso. Ci furono delle opposizioni presentate dal collega Randaccio, il quale credeva utile, anche per il risicoltore, tale sostituzione di riso nazionale al riso estero all'atto della esportazione; ma in fine dei conti si passò oltre. Restava un altro punto importante.

Si dichiarava che i risi semi greggi dell'Oriente, i risi giapponesi e birmani, cioè quelli a cui fu tolta interamente o quasi la lolla, senza condurli ad ulteriore lavorazione, avrebbero pagato non più 5 lire, come pagano per effetto del numero 269 della tariffa doganale in vigore, ma 11 lire, come se fossero interamente lavorati.

La Commissione non ha potuto dimenticare l'interesse dei consumatori, che merita pure qualche riguardo. Essa ha posto mente altresì che il nostro reggimento doganale non si è mai mostrato proibitivo in nessuna materia. Se fosse riuscito tale qualche rara volta, ciò si dovrebbe attribuire ad errore, non al fatto che coloro, i quali formulavano le proposte o le accettavano, avessero intenti così eccessivi, o credessero di dover favorire la produzione nazionale in guisa, che essa non avesse da affrontare nessuna concorrenza estera.

Sono lieto di dire che, appena abbiamo presentato al ministro delle finanze ed a quello del commercio queste osservazioni, essi sono subito entrati molto volentieri nelle nostre idee.

Non è giusto però che, come accade colla tariffa presentemente in vigore, il riso semi greggio, che ha già sostenuto un calo nella lavorazione o per conseguenza un aumento di prezzo, paghi quanto il greggio. È un errore di criterio.

Non è giusto che, se il grano, materia di prima necessità, anche più che non sia il riso, paga 5 lire soltanto, quando non è affatto lavorato, il riso, che vale di più, che già è in parte lavorato, che è materia di prima necessità, ma non tanto quanto il grano, sia soggetto a questo stesso dazio di 5 lire.

Ma, d'altra parte, ci sembra eccessivo che paghi addirittura 11 lire, cioè un dazio, il quale, a parer nostro, sarebbe riuscito proibitivo. Ed è certo eccessivo che il riso semi-greggio sia assimilato interamente a quello lavorato.

Si disse: pigliamo la via di mezzo ed allora, con calcoli riferiti nella relazione, che io non ripeterò per non tediare la Camera, ed ai quali l'onorevole ministro volle assentire, noi abbiamo proposto il dazio intermedio di 7. 50.

Io non so se le cifre, recate innanzi dall'onorevole Randaccio per dimostrare che, anche col reggimento presentemente in vigore, il riso estero non può vincere sul mercato interno la concorrenza del riso indigeno (imperocchè, se io ricordo bene, egli citò il prezzo del riso buono

nostrale fissandolo in 33,85 ed intendeva di mostrare che il riso estero veniva a costare dopo la lavorazione 37,75 e ne concludeva non essere mestieri di modificare il reggimento presente per tutelare meglio la nostra risicoltura) io non so se queste cifre meriterebbero di essere accettate senza discussione. Infatti, senza mettere punto in dubbio l'esattezza delle fonti, a cui ha attinto i suoi dati, debbo dire che questi presentano qualche cosa di accidentale, qualche cosa che non sostiene la sua tesi, contro il fatto brutale dimostrato nella relazione, cioè che l'Italia da paese esportatore che era, è diventato paese importatore di riso.

Galli. Domando di parlare.

Ellena, *relatore*. A questa conclusione sono giunto applicando i coefficienti più modesti alla esportazione dei risi, che è conseguenza d'importazione temporanea; e credo che, quando io valutava la quantità di riso, che negli ultimi tre anni è rimasta in paese, per effetto dello scarico delle bolle a cauzione, che rappresentano l'importazione temporanea, io era al disotto del vero; di modo che avrei potuto, con coefficienti più rigorosi dimostrare, che la cifra dell'importazione riusciva maggiore ancora di quella che ho indicata.

Nondimeno, anche con quelle cifre, ho chiarito che negli ultimi tre anni l'Italia, da paese esportatore, è diventato paese importatore di risi, che cioè la produzione interna non basta più al consumo nostro. Ora se ciò è, evidentemente il prezzo del riso forestiero non può essere superiore al nostro, anche quando si facesse interamente astrazione dalle condizioni di qualità, di consuetudini, di predilezioni, che danno al nostro riso un prezzo alquanto superiore. Così vedete, o signori, come la questione del riso si sia venuta profondamente modificando onde la necessità di risolverla in modo diverso.

Del resto dalle censure, venute da parti diverse, lo ripeto, ho dedotto che col nostro progetto siamo nel vero, perchè, se da un lato l'onorevole Randaccio e l'onorevole Galli ci accusavano, con voce molto temperata, e con argomenti degnissimi di considerazione, di aver guardato solo ai risicoltori; dall'altro noi abbiamo ricevuto una quantità grande di petizioni e di reclami, taluni de' quali formulati in modo molto meno moderato di quello che hanno usato gli onorevoli Randaccio e Galli, reclami in cui si afferma che furono offesi gli interessi agrari.

La qual cosa dimostra non essere esatto quel che ha detto l'onorevole Galli, non so se giudicando il progetto del Ministero o quello della Commissione, cioè che si è badato soltanto ai

risicoltori; e non è esatto neppure ciò che ha affermato l'onorevole Armirotti, cioè che si vuole uccidere un'industria dopo averla incoraggiata colle tariffe.

In primo luogo si persuade, onorevole Armirotti, che gli esempi citati da Lei, fortunatamente non provano questo assunto. Ella ha detto che si è uccisa l'industria della fecola: ma io ignoro che ci siano state modificazioni di tariffe, le quali abbiano avuto, non dirò questo intento, poichè non si può supporre che alcuno degli onorevoli uomini che hanno seduto al banco dei ministri abbia avuto l'intendimento di uccidere un'industria, ma neanche si possono rammentare provvedimenti che abbiano prodotto involontariamente questo effetto. Ha citato altresì la questione degli olii di semi. Ma anche in quella occasione la Camera, respingendo delle proposte che reputava eccessive, e adottando il dazio di 3,85, se ben ricordo, rispetto ai semi, non ha dimenticato le ragioni della fabbricazione degli olii di seme.

E la filatura, e la tessitura, Ella dice, sono continuamente minacciate. Coloro che ebbero qualche parte nella formazione delle tariffe, sanno tutti che le accuse per i dazi, creduti troppo alti, sui filati e sui tessuti furono infinite. Ella, invece, crede che siano minacciate ogni giorno queste industrie!

No, le fabbriche che sono bene ordinate, e bene indirizzate vanno avanti. Quelle che si sentono minacciate, non sono minacciate dagli ordinamenti doganali, ma da vizi intrinseci, che non è qui il luogo di esaminare.

All'onorevole Berio, che anch'egli ha toccato con la solita eloquenza lo stesso tasto degli onorevoli Randaccio, Galli e Armirotti, risponderò che, pur troppo, le 30,000 tonnellate di riso, che egli s'immagina siano state esportate nell'America del Sud non esistono più che nella sua immaginazione.

Berio. Dio voglia!

Ellena, relatore. No; io vorrei che si potessero esportare.

Senta, quando noi crediamo che sia necessario di sottoporre a dazi di 7, 8 o 11 lire l'importazione del riso forestiero, quando crediamo che dazi del 60, del 70 per cento sul valore siano indispensabili per difendere la nostra produzione, si persuade pure che questo proponimento di essere forti sul mercato di esportazione è un nobilissimo, ma vanissimo desiderio. Il riso, che arriva alla Plata come italiano, è riso estero lavorato in paese, oppure è il risultato di quelle mescolanze, di quegli

artifici coi quali negli ultimi anni si è mantenuta un po' di esportazione di riso italiano, compensata però da altrettanta e maggiore importazione di riso estero nel paese nostro. È doloroso il doverlo confessare, tanto più che ciò si verifica anche per altri rami dei nostri commerci o delle nostre produzioni, ma per il riso non siamo più esportatori, siamo importatori di riso forestiero.

Io chiuderò, pregando la Camera di volermi perdonare se, a quest'ora inoltrata, ho ritardato il risotto di alcuni colleghi per discorrere del riso (*Si ride*), in cui l'onorevole Faldella ha voluto vedere il patriottismo. (*Si ride*).

Ed è naturale che egli, così garbato e leggiadro produttore di riso, parlo del riso che ora è sulle sue labbra, è naturale che vedesse anche il patriottismo nel riso. Ma anche noi crediamo di avercelo messo, come lo si mette in tutte le cose, quando si provvede a conciliare gl'interessi della produzione, che sono o paiono discordi. È stato unico studio della Commissione, quello di risolvere la questione con quei temperamenti medi che non offendono interessi stabiliti, non danno la ragione tutta ad una parte, come se gl'interessi di alcuni produttori fossero i soli legittimi e quelli di altri fossero da condannare. Sono tutti interessi del lavoro nazionale e quindi sono tutti ugualmente rispettabili. (*Benissimo!*)

Se farà mestieri, io darò in seguito agli egregi miei colleghi, che la desiderino, qualche spiegazione sulle non gravi modificazioni recate nelle altre parti del disegno di legge, perchè le modificazioni importanti non riguardano che gli articoli 2 e 11, cioè il dazio per i risi semi-greggi, e il coefficiente di rendimento per i risi temporaneamente importati, che sono introdotti poi in consumo nel mercato interno.

Io dunque darò, a suo tempo, queste spiegazioni; ma prego la Camera di persuadersi, (sebbene non ci sia neppure bisogno della mia preghiera) che unico scopo nostro fu quello di fare una legge di conciliazione.

In materia doganale il principio migliore che possa informare i provvedimenti dello Stato e quello che risponde meglio alle teorie economiche temperate, è un pensiero di conciliazione, e a questo noi ci siamo esclusivamente ispirati (*Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. Onorevole ministro, desidera parlare, oppure si deve chiudere la discussione?

Seismit Doda, ministro delle finanze. Desidero di parlare, ma pregherei, stante l'ora inoltrata, di rimandare il seguito ad altra seduta.

Presidente. Crede di poter parlare sull'articolo 2?

Siccome l'articolo 2 si riferisce alla tariffa, si potrebbe riservare ad esprimere allora l'avviso del Governo, e intanto si potrebbe chiudere la discussione generale.

Seismit Doda, ministro delle finanze. Sì, ma purchè sia inteso che l'esame dell'articolo 2 mi dia facoltà di rispondere agli oratori che hanno parlato alla discussione generale.

Voci. È naturale!

Presidente. Così rimane inteso. Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Galli.

Galli. Io lascio che la discussione generale sia

chiusa e prenderò a parlare sugli articoli.

Presidente. Sta bene.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Questa discussione continuerà nella seduta mattutina di mercoledì.

La seduta termina alle 12.20.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1890. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).